

*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 3622 /010.11.16 del 18 FEB. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.4

VIA PEC

**Presidenza della Regione-**  
- Ufficio di Gabinetto

- Segreteria Generale

- Segreteria della Giunta regionale

**e, p.c.**

**Assessorato regionale dell'Economia**

- Ufficio di Gabinetto

- Dipartimento delle Finanze e del Credito

- Ragioneria Generale

LORO SEDI

**Oggetto:** Legge 28.12.2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” pubblicata sulla G.U.R.I. 30 dicembre 2015, n. 302 S.O. n.70/L - Profili di illegittimità costituzionale.

1. Con foglio 13 gennaio 2016, n.531 questo Ufficio ha invitato tutti gli Assessori e i Dirigenti Generali a voler rappresentare, entro il termine del 10 febbraio 2016, eventuali profili di violazioni statutarie da parte della legge di stabilità in oggetto considerato che il termine perentorio per proporre ricorso, previa delibera della Giunta regionale, andrà a scadere il 28 febbraio 2016 (domenica) e ,quindi, postergato al 29 febbraio, data entro la quale il detto ricorso

MM



dovrà essere notificato da Roma.

Ad oggi la Segreteria Generale, con foglio 4 febbraio 2016, n.5103, e l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, con foglio 10 febbraio 2016, n.1937, hanno segnalato le disposizioni lesive delle prerogative statutarie.

Conclusivamente i commi individuati dalla Segreteria Generale e dall'Amministrazione regionale delle Finanze sono quelli che di seguito si riportano in ordine numerico progressivo:

## **Riduzione IRES**

**Art 1-comma 61.** All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento».

## **Addizionale IRES**


**Art 1-Comma 65.** Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

**Comma 66.** I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.

**Comma 67.** All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

**Comma 68.** All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo e' soppresso.

MM.



**Comma 69.** Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

### **Indennizzi agli emotrasfusi**

**Art. 1-Comma 586.** Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

### **Contributo e concorso alla finanza pubblica**

**Art. 1-Comma 680.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

MM



**Comma 681.** Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019».

**Comma 682.** Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' realizzato per l'anno 2016 secondo modalita' da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalita' di cui al comma 680.

**Comma 685.** Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonche' alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.

**Comma 688.** L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e' recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo e' ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683.

**Comma 689.** L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di

MM

AD

euro annui a decorrere dall'anno 2019 e' recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed e' corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.

2. Con riguardo alle disposizioni su riportate si precisa che le osservazioni che il Dipartimento delle Finanze ha sottoposto a questo Ufficio, vengono di seguito riportate ed esaminate secondo l'ordine numerico progressivo dei commi, prescindendosi dall'ordine cronologico delle relative note:

#### **ART. 1 Comma 61**

La competente Amministrazione precisa che la citata norma dispone la riduzione dell'aliquota IRES a decorrere dal 2017 (dal 27,5% al 24%) e produce un minor gettito (di competenza) a livello nazionale stimato pari a 3.970 milioni di euro l'anno, parzialmente compensato da un recupero IRPEF (comprensivo di addizionali) di 114 milioni di euro in ragione d'anno, dovuto alla maggiore imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate. La somma dei due effetti finanziari determina a regime una minore entrata per l'Erario (di competenza) pari a 3.856 milioni di euro l'anno.

Il Dipartimento Finanze precisa che la norma in questione, riguarda un tributo erariale di spettanza regionale, e pertanto, ritenendo applicabile tale disposizione anche ai tributi riscossi in Sicilia, si violerebbe l'assetto finanziario stabilito dagli articoli 36 e 37 dello Statuto – in base ai quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato.

La mancanza di una clausola di salvaguardia che preveda l'inapplicabilità della disposizioni in esame alle Regioni ad autonomia speciale, ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, e la circostanza che la relazione tecnica, nel quantificare ed esporre i dati contabili ed economici ricollegabili alle misure introdotte, prenda a riferimento le entrate riscosse in tutto il territorio nazionale, senza escludere quello della Regione Siciliana, inducono a ritenere che la previsione censurata possa comprendere effettivamente anche le maggiori entrate derivanti dai tributi riscossi nella Regione siciliana.

#### **Commi da 65 a 69**

*MM*  
In ordine ai commi da 65 a 69 l'Amministrazione finanziaria precisa che essi introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di



credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992), inclusa la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 66 chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del comma 67 si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il maggior gettito derivante dalle norme introdotte è destinato ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (comma 638)

Quanto rappresentato dal Dipartimento è pienamente condivisibile ed in proposito occorre evidenziare, oltre alla violazione dei parametri di cui agli artt. 36 e 37 dello Statuto anche di quello di cui all'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria per l'assenza di una specifica destinazione del maggior gettito derivante dalle norme introdotte (comma 638)

Per il comma 586 la Segreteria Generale ha rimesso alle valutazioni di questo Ufficio l'opportunità dell'impugnazione.

### **Contributo e concorso alla finanza pubblica**

L'Amministrazione precisa che i commi 680-682 determinano le modalità e l'entità del contributo e del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. Le modalità di realizzazione del contributo - vale a dire la definizione degli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto ordinario e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza - dovrà essere stabilito, come per gli esercizi precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per quanto riguarda le autonomie speciali, il contributo di ciascuna di esse dovrà essere determinato d'intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle sopra descritte norme deve avvenire nel rispetto dell'accordo

MK



sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681); viene esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica già previsto per le Regioni a statuto ordinario dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le modalità di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato- Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 682)

In particolare i commi in questione modificano la previsione del comma 400 dell'art.1.della Legge 23 dicembre 2014 n.190 a sua volta modificativo della previsione del comma 2 dell'art.46 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n.66.

Tale ultimo comma fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:

- contributo di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni contenute nei decreti legge n. 1/2012 e n. 26/2012;
- contributo previsto dall'articolo articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- contributo previsto dal comma 499 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- contributo previsto dall'art.46, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge n.89 del 24 giugno 2014, con modificazioni.

In ultimo occorre considerare che il contributo di cui al comma 400 è assicurato nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454 della legge 24/12/2012, n. 228 e successive modifiche, concernente, appunto, la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

Ciò significa che l'ulteriore contributo di € 273 milioni richiesto alla Regione Siciliana ai sensi di quest'ultima norma si aggiunge a quelli già previsti dall'art. 1, comma 454 della legge di stabilità dell'anno 2013, come incrementati ai sensi dell'art.46 del Decreto legge 24 aprile 2014 n.66 e perciò anche ai contributi di cui alle disposizioni su citate.

Il Dipartimento ha precisato che le norme che prevedono i contributi sopra elencati sono state oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi alla Corte costituzionale che si è pronunciata sui ricorsi in questione dichiarandone in tutti i casi la non fondatezza rispettivamente con sentenze n. 19/2015, n. 82/2015 e n. 77/2015, 238/2015, mentre si è discusso il 9 febbraio il ricorso n. 66 del 2014 relativo all'art.46, commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge n.89 del 24 giugno 2014,

MM.



Inoltre, l'Amministrazione delle Finanze rileva che il comma 680 dispone un concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che segue quello previsto dalle disposizioni che, a partire dal D.L.201 del 2011, si sono susseguite in materia e, pertanto, per esso valgono le osservazioni e i parametri costituzionali già evidenziati per i ricorsi già avanzati innanzi alla Corte Costituzionale e in buona parte decisi.

In definitiva secondo l'Amministrazione referente la norma in esame, letta in uno con le altre disposizioni che stabiliscono limiti al patto di stabilità, potrebbe violare i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, all'esercizio delle quali esse sono preordinate (vedi C.Cost.188/2015 e 10/2016).

Inoltre il comma 688, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 683 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d'Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma 687 e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Il comma 689, aggiunto dalla Camera nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce il recupero all'erario attraverso l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti e accantonamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario (600 milioni), della Sicilia (900 milioni) e della Valle d'Aosta (50 milioni). Tale erogazione corrisponde alla somma versata all'entrata dal comma

MM

DD

687 e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo. (Tanto si evince dal Dossier N.240/9 del Servizio Studi del Senato).

La norma dispone un ulteriore concorso alla finanza pubblica della Regione Siciliana che segue e si aggiunge a quello previsto dalle disposizioni che a partire dal DI 201 del 2011 si sono susseguite.

L'Amministrazione rinvia, per il predetto comma, alle osservazioni e ai parametri costituzionali già evidenziati per i ricorsi avanzati innanzi alla Corte Costituzionale avverso le richiamate disposizioni del 2011 e seguenti e sottopone la questione all'avviso di questo Ufficio.


3. Questo Ufficio condivide le osservazioni formulate dal Dipartimento delle Finanze per le disposizioni di sua competenza.

In ordine, poi, al **comma 586**, per il quale la Segreteria ha rimesso all'apprezzamento di questo Ufficio l'opportunità di un'eventuale impugnativa, lo Scrivente ritiene che, cautelativamente, esso debba essere impugnato stante la generica dizione "regioni" nello stesso contenuta e ciò in quanto comporterebbe un ingente aggravio di spese per la Regione siciliana oltre a contrastare con il vigente quadro normativo che attribuisce al Ministero della Salute il controllo sul sangue ed i suoi derivati.

Inoltre, nel rilevare che il comma 685 assegna alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016 questo Ufficio osserva che anch'esso va cautelativamente impugnato nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto "adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto" debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art.43 dello Statuto stesso.

In ordine al comma 61 della legge di stabilità per l'anno in corso come individuato dall'Assessorato Finanze si osserva che esso determina un minor gettito per questa Regione e, dunque, risulta lesiva degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonché dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria in quanto riducendo l'aliquota IRES in assenza di una clausola di salvaguardia che preveda l'inapplicabilità della norma alle Autonomie Speciali – ove contrastino con gli Statuti e con le norme di attuazione – e considerato che la relazione tecnica allegata alla legge prenda a riferimento le entrate riscosse in tutto il territorio nazionale, senza escludere quello della Regione Siciliana, fa ritenere che essa sia applicabile a tutto il territorio nazionale indistintamente.

In ordine ai commi da 65 a 69, anche letti in combinato disposto con il comma

MM.  


638, introducono un'addizionale IRES il cui maggior gettito è destinato ad incrementare il rifinanziamento di un generico Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 638).

Inoltre il comma 67 prevede, mediante sostituzione del primo periodo dell'art. 96, comma 5-bis del T.U. delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 la deducibilità dal reddito degli interessi passivi

I commi in esame derogano al generico principio della spettanza alla Regione del gettito riscosso nell'ambito della stessa in quanto istitutivi di un'addizionale che, per consolidata giurisprudenza della Consulta, costituisce nuovo tributo.

Tuttavia, non possono sottrarsi ad un censura di violazione della stessa in quanto, mentre sussistono i due requisiti della natura tributaria dell'entrata e della novità della stessa (sent.241/12) difetta il requisito della specificità della destinazione prevista dalla norma istitutiva non potendosi ritenere tale quella del rifinanziamento di un generico Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Pertanto anch'essi sono lesivi degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonché dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria.

In ordine alla previsione del comma 586, segnalato dalla Segreteria Generale, si reputa opportuna l'impugnazione cautelativa dello stesso poiché la disposizione si riferisce alle "regioni" genericamente prescrivendo da parte di esse l'anticipazione degli indennizzi dovuti ai danneggiati da trasfusioni, somministrazioni da emoderivati o vaccinazioni in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute.

Tale disposizione incide sul quadro normativo che disciplina il sistema dell'indennizzo da emotrasfusioni al quale è obbligato il Ministero della Salute - come risulta dal quadro normativo di riferimento - e violerebbe, qualora il legislatore abbia inteso ricomprendere in essa anche la Regione siciliana, gli artt. 36, 20 e 17, lett.b) dello Statuto oltre all'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria per la necessità di questa Regione di fronteggiare gli ingenti esborsi che ne deriverebbero che, oltre ad incidere sulle sue finanze, graverebbero sulle sue funzioni amministrativa in materia di salute. 43

MMIn ordine alle misure di concorso alla finanza pubblica esse sono previste dai commi 680-682 che si prestano a rilievi di incostituzionalità sotto il profilo della garanzia dell'autonomia finanziaria e degli equilibri di bilancio di questa regione ed in riferimento alle previsioni, a tale salvaguardia, contenute negli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonché negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione



in quanto prevedono un ulteriore aggravio di spese obbligatorie per questa Regione che, come risulta dal prospetto allegato 3 alla delibera di Giunta n.318 del 21.12.2015, è già oltremodo gravoso e prolungano sino 2019 il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 46, comma 6 del d.l. 66/2014.

Tutto ciò in assenza di qualsiasi previsione di raccordo con la Regione Siciliana ritenuta lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione.

Il comma 685 assegna alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l'anno 2016 questo Ufficio e va cautelativamente impugnato nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto "adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto" debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art.43 dello Statuto stesso.

Risulta pertanto lesivo del detto art. 43 dello Statuto.

Il comma 688 prevede ulteriori sacrifici per questa Regione che dovrà concorrere al recupero da parte dell'erario delle somme come indicate nell'allegato 7 annesso alla legge in esame.

Ne scaturisce la violazione degli artt. 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonché negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Le medesime violazioni si possono riscontrare nei confronti del comma 689 che prescrive un maggior accantonamento nei confronti della Regione siciliana per gli anni dal 2016 al 2018 e, successivamente, "a decorrere dal 2019" con il solito meccanismo nei confronti delle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre la previsione dell'accantonamento con l'indicazione del solo termine iniziale (2019) è palesemente illegittima come precisato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte.

Ne scaturisce la violazione degli artt. 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonché negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

4. Ciò premesso questo Ufficio ritiene che possa essere proposta questione di legittimità costituzionale delle sottoelencate disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, S.O. n. 70/L per violazione dei parametri a fianco di ciascuna elencati:

*MM* comma 61: per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonché dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria;

*20* commi da 65 a 69 anche in combinato disposto con il comma 638: per violazione

degli artt. 36 e 37 dello Statuto nonchè dell'art. 2 delle n.a. in materia finanziaria  
comma 586: per violazione degli artt. 36, 20 e 17, lett.b) dello Statuto oltre all'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria;

commi 680-682 : per violazione degli articoli 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonchè negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione;

comma 685 nella parte in cui non prevede, malgrado sia legge ordinaria, che il disposto "adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto" debba essere effettuato secondo la procedura prescritta dall'art.43 dello Statuto stesso. Per violazione dell'art. 43.


comma 688 : per violazione degli artt. 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonchè negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Comma 689 : per violazione degli artt. 97 primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), 81 ultimo comma e 119, tutti della Costituzione nonchè negli articoli 36 e 43 dello Statuto siciliano e correlate norme di attuazione.

Si rappresenta, infine, alla S.V. On.le che la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, S.O. 70/ e che, pertanto, sotto l'aspetto procedurale, il relativo ricorso alla Corte Costituzionale andrebbe proposto dal Presidente della Regione (ex art.39, L.11 marzo 1953, n.87) previa deliberazione della Giunta regionale (ex art.32, L.11 marzo 1953, n.87) e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione che **andrà a scadere il 28 febbraio 2016 (domenica) e, pertanto verrà postergato al 29 febbraio 2016**, data entro la quale il ricorso va consegnato per la notifica presso l'U.N.E.P. di Roma (entro le ore 9).

Si accludono sin da ora n. 2 fogli con procura a margine, lettera d'incarico per dirigenti avvocati di questo Ufficio e tabella 3 allegata alla deliberazione n318 del 21.12.2015 della Giunta regionale.


IL DIRIGENTE AVVOCATO

(Avv.  Fiandaca)

L'Avvocato Generale

(Cons.  Palma)

D'ORDINE

 M. Manuella